

Ai gentili Clienti Loro sedi

Oggetto: DETRAZIONE IRPEF/IRES 55%: SCADE IL 1°OTTOBRE 2012 IL TERMINE PER RETTIFICARE LE SCHEDE INVIATE ALL'ENEA NEL 2011

Scade il 1° ottobre 2012 il termine per l'invio tel ematico di una nuova comunicazione all'Enea, che annulli e sostituisca quella già trasmessa, a fronte della presenza di spese agevolabili Irpef/Ires (detrazione 55%) per la riqualificazione energetica degli edifici sostenute nel periodo di imposta 2011 e portate in detrazione nel modello Unico 2012 o nel modello 730/12 diverse da quelle comunicate all'Enea entro il termine ordinario dei 90 giorni dal termine dei lavori.

La procedura per la fruizione della detrazione del 55% non prevede alcun obbligo preventivo all'inizio dei lavori. Condizione essenziale è che i pagamenti avvengano mediante bonifico bancario o postale dal quale emerga la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto erogante e il numero di partita Iva del beneficiario (per i soggetti titolari di reddito di impresa il pagamento può avvenire anche mediante modalità diverse dal bonifico bancario o postale).

Diversi sono, invece, gli adempimenti successivi alla fine dei lavori: sono necessari l'asseverazione di un tecnico abilitato, l'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica e la scheda informativa relativa all'intervento realizzato. Entro 90 giorni dal termine dei lavori occorre inviare all'Enea (http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/invio.htm), mediante modalità telematiche, la scheda informativa e, se necessario, copia dell'attestato di certificazione energetica.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso di invio telematico all'Enea della scheda informativa contenente errori materiali nell'indicazione degli importi di spesa, dei dati anagrafici o dei dati identificativi dell'immobile, è possibile rettificare i dati trasmessi inviando una nuova scheda informativa che annulli e sostituisca la precedente, insieme all'allegato di certificazione energetica ove richiesto dalla tipologia di intervento eseguito. Tale invio deve essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa viene portata in detrazione.

Non occorre procedere alla rettifica della scheda informativa in caso di indicazione di un nominativo diverso da quello dell'intestatario del bonifico o della fattura oppure qualora non sia stato indicato che possono avere diritto alla detrazione più contribuenti. In questi casi, è sufficiente che il contribuente conservi i documenti che attestano il sostenimento e la misura dell'onere.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile